

Circa 3 milioni di imprese dovranno dotarsi di posta certificata e comunicarlo al registro

# Pec, il termine è agli sgoccioli

## L'obbligo per le ditte individuali scade il 30 giugno

Pagina a cura  
di CINZIA DE STEFANIS

**P**er le imprese individuali già iscritte al registro delle imprese scatta l'ora della Pec. Entro il prossimo 30 giugno, oltre 3 milioni di aziende devono dotarsi e comunicare al registro imprese competente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. E a oggi manca all'appello la quasi totalità (si veda tabella e altro articolo in pagina). La mancata comunicazione nei termini prescritti fa scattare dal 1° luglio la sospensione della domanda (per 45 giorni). Trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'impresa individuale, la domanda si intende come non presentata. È quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con la legge 17/12/2012 n. 221, che ha esteso anche a questa tipologia di imprese l'obbligo, già previsto per le società e i professionisti, di munirsi di una casella Pec.

La Pec è un sistema di posta elettronica che realizza

una vera e propria sede legale «elettronica» dell'impresa, accessibile da chiunque e che consente di scambiare messaggi con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno. Infatti, permette di scambiare documenti con valore legale, evitando di spedire le raccomandate postali cartacee. La garanzia della spedizione e della ricezione fa sì che la posta elettronica certificata rappresenti un'alternativa alla sede legale per le notifiche, ed è il sistema di comunicazione che le pubbliche amministrazioni adottano e adotteranno sem-

pre più nel tempo, sia per un obbligo di legge, sia per motivi di contenimento della spesa.

«Certificare» l'invio e la ricezione sono i due passaggi fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici: significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.

### Notifiche online

La Corte di cassazione (VI sezione civile), con l'ordinanza del 18 marzo 2013 n. 6752, afferma che quando l'avvocato ha comunicato al proprio ordine di appartenenza l'indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica non deve essere più effettuata presso la cancelleria del Tribunale bensì presso l'indicata casella Pec. L'art. 25 della legge n. 183/2011, infatti, nel modificare l'articolo 366 del codice di procedura civile ha stabilito che la notifica va effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal professionista al proprio ordine di appartenenza e non più presso la Cancelleria.

### InfoCamere semplifica l'iter

Per attivare una casella Pec è necessario rivolgersi a uno dei gestori autorizzati in possesso dei requisiti, previsti dalla normativa di riferimento, e iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto da DigitPA e consultabile tramite internet all'indirizzo [www.digitpa.gov.it](http://www.digitpa.gov.it). Dopo aver attivato la propria casella certificata, le imprese individuali sono tenute a iscrivere il proprio indirizzo al registro delle imprese. Per adempiere alla comunicazione, le imprese individuali possono usufruire del servizio gratuito

«Pratica Semplice» messo a disposizione da InfoCamere collegandosi al sito internet [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it).

L'uso di questa funzione, semplice e veloce, è riservato al titolare dell'impresa che, provvisto di dispositivo di firma digitale, dovrà fornire il codice fiscale del dichiarante, che coincide con quello dell'impresa individuale, e l'indirizzo di Pec dell'impresa, che costituisce l'oggetto della comunicazione. Il servizio, semplice e veloce, non richiede registrazione ed è totalmente gratuito.

### Pratiche sospese per 45 giorni a carico degli inadempienti

L'art. 5, decreto legge 18/10/2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012 n. 221) nella parte in cui, dopo aver esteso l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo Pec anche alle imprese individuali, dispone che: «L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, sospende la domanda fino a integrazione della domanda con l'indirizzo Pec e comunque per 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata».

Pertanto: qualsiasi pratica di impresa individuale inviata al registro imprese e al repertorio economico amministrativo viene sospesa per 45 giorni se nella visura camerale non è presente l'indirizzo posta elettronica certificata. Per la regolarizzazione è possibile effettuare alternativamente il reinvio della pratica in oggetto, aggiungendo il quadro della Pec, oppure inviare una nuova pratica, autonoma, per comunicare la sola Pec. In entrambi i casi è necessario chiudere la correzione una volta effettuata la stessa. Decorsi i 45 giorni previsti dalla norma, in mancanza della regolarizzazione di cui sopra, la pratica sospesa, anche se corretta, verrà rifiutata.



### La classifica per regioni

Percentuale delle imprese dotate di Pec sul totale delle imprese individuali iscritte.

Dati al 12 maggio 2013

Regione	Peso % imprese con Pec su totale
Valle d'Aosta	23,4%
Trentino-Alto Adige	15,7%
Lombardia	14,0%
Emilia-Romagna	13,1%
Veneto	10,7%
Piemonte	10,3%
Toscana	10,2%
Friuli-Venezia Giulia	9,5%
Marche	9,0%
Abruzzo	8,3%
Liguria	8,1%
Lazio	7,0%
Sardegna	6,7%
Calabria	6,7%
Molise	6,4%
Sicilia	6,1%
Basilicata	6,0%
Umbria	5,7%
Campania	5,4%
Puglia	5,3%
ITALIA	9,1%

Fonte: InfoCamere

### Solo nove aziende su cento hanno un indirizzo telematico

Oltre il 90% (circa 2.730.000 su un totale di 3 milioni) delle imprese individuali iscritte al registro delle imprese non ha ancora un indirizzo telematico e non l'ha comunicato al registro camerale. Dato allarmante vista l'imminente scadenza del 30 giugno. Il legislatore ha inteso, infatti, allineare il sistema di comunicazione certificata già in essere per le società di persone, di capitali e per i professionisti. Il numero di caselle di posta elettronica certificata già attualmente attive nel nostro paese sono oggi oltre 5 milioni (p.a., imprese e professionisti) e fanno circolare circa 91 milioni di messaggi ogni anno. Questo dato emerge da uno studio effettuato da Infocamere, aggiornato al 12 maggio scorso, secondo cui appunto solo il 9% delle imprese individuali attive in Italia ha un indirizzo telematico (si veda tabella in pagina). La regione con il maggior numero di indirizzi Pec comunicati al registro imprese da parte delle imprese individuali è la Valle d'Aosta (23,4%). A seguire il Trentino-Alto Adige (15,7%), la Lombardia (14%) e l'Emilia-Romagna (13,1%). Quasi a pari merito il Veneto (10,7%) il Piemonte (10,3%) e la Toscana (10,2%). Bassi livelli percentuali si registrano in Puglia (5,3%) e Campania (5,4%), l'Umbria con il 5,7%. Infine il Lazio si attesta al 7,0% e la Sicilia al 6,1%. Secondo una indagine del Centro studi di Unioncamere le nuove imprese nascono soprattutto piccole, non a caso, nell'88% dei casi, hanno assunto la forma della ditta individuale. Ma i neoimprenditori sostengono che il dare via all'impresa e poi gestirla è difficile anche per le condizioni di tipo normativo: poco meno di un quinto indica tra le fonti di criticità la conoscenza delle leggi e l'iter amministrativo per portare a compimento le procedure di inizio attività, cui si aggiunge un ulteriore 5,8% di quanti avvertono il peso del sistema fiscale.